



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

In data 04 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **CONBIPEL SPA**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 legge 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Gianni Moscatelli, Aldo Calza e Matteo Piselli, assistiti dal consulente Giancarlo Esposito;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena Maria Vanelli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini previdenziali nel "settore commercio" ed avente un organico complessivo superiore alle 200 unità lavorative - con comunicazione del 16.04.12 ha avviato procedura di mobilità, dichiarando un esubero di personale pari a 154 lavoratori, di cui n. 30 occupati presso la sede operativa di Cocconato D'Asti e n. 124 occupati in complessivi 70 punti vendita dislocati sul territorio nazionale;
- con nota pervenuta in data 05.06.12 (prot. n. 13550 del 19.06.12) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della fase sindacale della procedura in oggetto, e, pertanto, il Ministero, con nota del 25.06.2012 (Prot. 13993), ha convocato formalmente le Parti sociali interessate all'incontro odierno;
- nel corso della presente riunione, le Parti hanno proseguito il confronto in ordine alle motivazioni sottese alla procedura in oggetto, riconducibili al negativo andamento commerciale ed economico registrato dall'Azienda rispetto agli esercizi precedenti, situazione che ha reso necessario rivedere il modello organizzativo aziendale non più adeguato alle attuali esigenze di

mercato. Nell'ottica di tale complessivo piano di ottimizzazione organizzativa - da realizzarsi attraverso il ridimensionamento di alcune funzioni e posizioni lavorative - la Società ha dichiarato un esubero pari a 154 lavoratori, ridottosi a n. 124 eccedenze a seguito del confronto sindacale che ha portato al ricorso allo strumento del Contratto di solidarietà per la sede operativa ed il Magazzino di Cocconato D'Asti;

- in esito al confronto odierno, le Parti hanno convenuto di gestire le residue eccedenze occupazionali, pari a n. 124 unità lavorative, attraverso il ricorso al trattamento di Cigs per crisi aziendale, prevedendo tra gli strumenti di gestione degli esuberanti anche la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito meglio specificato.

TANTO PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE EX ART. 1 LEGGE 223/91.

1. La Società presenterà istanza, alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro, al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale**, ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91**, con riguardo ad un **numero massimo di 124 lavoratori**, in forza presso n. 70 punti vendita aziendali, i cui profili professionali sono stati indicati nella comunicazione di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata, formando parte integrante del presente accordo.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno progressivamente sospesi in **Cigs a zero ore e senza rotazione** - tenuto conto della infungibilità delle mansioni svolte - a decorrere dal 15.07.2012 per la durata di 12 mesi.
3. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. Come **Piano di gestione degli esuberanti**, l'Azienda prevede il ricorso ai seguenti strumenti:
 - percorsi di outplacement e/o di formazione e/o di riqualificazione professionale, attivabili sia per il tramite di Aziende specializzate sia attraverso interventi finanziati dagli Enti locali, e finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori all'interno o all'esterno della Società;
 - ricollocazione all'interno dell'azienda, a seguito di novazione consensuale del rapporto di lavoro, anche in deroga alle previsioni dell'art 2103 c.c. Le singole offerte di novazione dovranno essere accettate mediante sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ex art. 2113 c.c. e artt. 410 e segg. c.p.c.;
 - mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione, come di seguito specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

6. Le Parti convengono, altresì, quale ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, che la Società potrà procedere alla messa in mobilità, nell'arco del periodo di durata del trattamento di Cigs - di un numero massimo di 124 unità lavorative - avuto riguardo ai

profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.


7. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 16.07.2013.
8. L'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento incentivo all'esodo, a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., come specificato in separata intesa tra le Parti.

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi periodicamente in sede territoriale per monitorare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberanti. Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi in sede nazionale entro il mese di maggio 2013 per verificare la complessiva situazione aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONBIPEL SPA




FILCAMS CGIL



FISASCAT CIL



UILTuCS UIL



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

